

## **Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza - 29 settembre 2008, n. 24277**

Presidente Mattone - Relatore Monaci - Ricorrente Raffaele

Svolgimento del processo

La controversia ha ad oggetto la decorrenza degli interessi sul risarcimento per l'illegittimità di un licenziamento.

Il signor Conforto Giuseppe, nella sua qualità di legale rappresentante della società IPL srl, proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli ad istanza del signor Raffaele Umberto ed il giudice di primo grado accoglieva in parte l'opposizione dichiarando, per quanto qui interessa, che gli interessi sull'indennità risarcitoria dovevano decorrere dalla data della mancata riassunzione.

Con sentenza n. 880/04, in data 19 ottobre / 23 novembre 2004, la Corte d'Appello di Messina confermava questa decisione respingendo l'appello del lavoratore.

Avverso la sentenza di appello, che non risulta notificata, il signor Raffaele Umberto ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, notificato, in termine, il 23 novembre 2005.

L'intimato signor Conforto Salvatore, nella sua qualità di legale rappresentante della società IPL srl, resisteva con controricorso notificato, in termine, il 5 dicembre 2004, e depositava successivamente una memoria difensiva.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di impugnazione il signor Raffaele Umberto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604, in relazione all'art. 429, terzo comma, c.p.c..

Sostiene che gli interessi traggono origine da un fatto illecito sanzionato, appunto il licenziamento illegittimo, e che perciò gli interessi stessi decorrevano dalla data dell'evento dannoso.

Il risarcimento assolveva alla funzione di reintegrazione del patrimonio del danneggiato dalle perdite subite, e di conseguenza il diritto non sorgeva dal momento dell'accertamento giudiziale, ma dalla data del suo insorgere, con l'ulteriore conseguenza che a quella data doveva riportarsi anche la rivalutazione del credito e la decorrenza degli interessi su di esso.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Anche nel caso di licenziamento illegittimo soggetto a tutela obbligatoria (e non soltanto nel caso di tutela reale), il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno con la rivalutazione e gli interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'evento dannoso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, pienamente condivisa e fatta propria dal Collegio, "l'art. 429, terzo comma, c.p.c., che riconosce al lavoratore oltre agli interessi legali, il maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito, trova applicazione - salvo il limite costituito dal disposto dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994, n. 724... - per tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro, senza esclusione di quelli aventi titolo risarcitorio" (Cass. civ., 10 dicembre 1998, n. 12442, nello stesso senso 7 febbraio 1996, n. 976; 4 febbraio 1997, n. 1023; 23 gennaio 2003, n. 1000).

Infatti, "in materia di licenziamento illegittimo, [...] anche al lavoratore, il quale possa fruire soltanto della tutela obbligatoria, è riconosciuta la facoltà di "monetizzare il diritto alla riassunzione" (V. sent. n. 221, 1996, Corte cost.), in analogia con quanto stabilito per il regime della tutela reale dall'art. 18, comma 5, della l. n. 300 del 1970, nel testo modificato dall'art. 1 della l. n. 108 del 1990", in quanto "la sentenza interpretativa di rigetto della Corte cost. n. 44 del 1996 ha respinto la q.l.c. dell'art. 8 della l. n. 604, come modificato dalla l. n. 108 del 1990, interpretando la disposizione nel senso che l'indennità risarcitoria ivi prevista deve considerarsi sempre dovuta qualora, per qualsiasi motivo, il rapporto non si ripristini, senza che ciò rilevi a quale dei soggetti del rapporto ciò sia imputabile". (Cass. civ., n. 12442/1998; nello stesso senso, 23 giugno 2000, n. 8563; 5 gennaio 2001, n. 107; 26 febbraio 2002, n. 2846).

3. Il ricorso perciò deve essere accolto, e la sentenza cassata.

Dato che non sono necessari ulteriori accertamenti, la controversia deve essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., dichiarando che gli interessi sul debito sono dovuti fin dalla data del licenziamento illegittimo.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza in danno del resistente, mentre, dato che le due pronunzie di merito sono state entrambe di contenuto differente, sussistono giusti motivi per compensare le spese di quelle fasi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi legali dalla data del licenziamento.

Condanna il resistente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 20,00 oltre ad euro 2.500,000 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.

Compensa le spese delle fasi di merito.